

RELAZIONE
665/2015/I/IDR

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN MATERIA
AMBIENTALE"**

28 dicembre 2015

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In considerazione del fatto che, al momento della promulgazione della legge di conversione, una parte delle informazioni richieste era già stata inserita nella Relazione dell'Autorità presentata in occasione della III Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici, svoltasi il 24 novembre 2014 a Milano, e che un'altra parte delle informazioni, non ancora nella disponibilità del Regolatore, avrebbe richiesto ulteriori attività di acquisizione e di elaborazione dei dati, l'Autorità ha illustrato al Parlamento e al Governo la prima Relazione semestrale lo scorso 24 giugno nell'ambito della presentazione della Relazione Annuale sui servizi e l'attività svolta.

Con questa Relazione l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato con alcuni approfondimenti riguardo la congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), la tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, il rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, l'ottemperanza alla norma in merito all'affidamento delle infrastrutture in concessione d'uso gratuito, da parte dei medesimi, nonché l'individuazione degli enti di governo che non hanno ancora perfezionato l'iter di affidamento del servizio idrico integrato.

In relazione a tali aspetti, dunque, vengono evidenziate le evoluzioni delle situazioni segnalate come critiche nella prima Relazione, in quanto non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia", al fine di verificare l'eventuale superamento delle problematiche riscontrate.

1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *"Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio."*

A tale disposizione è stata data attuazione nell'ambito della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1) presentata al Parlamento in data 24 giugno 2015, all'interno della quale è stato prima ricostruito il quadro normativo di riferimento e, successivamente, sono stati illustrati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità riguardo la congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), la tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, il rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, l'ottemperanza alla prescrizione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito, da parte dei medesimi, nonché l'individuazione degli enti di governo che non hanno ancora perfezionato l'iter di affidamento del servizio idrico integrato, fornendo una rappresentazione dello stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Rimandando alla Relazione Annuale di giugno per una ricostruzione esaustiva del quadro normativa di riferimento, con la presente Relazione si provvede, dunque, all'aggiornamento delle informazioni e dei dati illustrati nel primo semestre 2015. In particolare, l'Autorità focalizza i casi in cui permangono criticità e inottemperanze al dettato normativo del decreto "Sblocca Italia", che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli allo sfruttamento delle economie di scala finalizzate a massimizzare l'efficienza del servizio nel settore.

Anticipando quanto trattato più compiutamente nel prosieguo di codesta Relazione, ci si riferisce, in particolare, al mancato adempimento da parte di ben tre Regioni alle disposizioni in tema di delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), nonché alla permanenza di incertezze in merito alla costituzione degli enti di governo dell'ambito che, benché istituiti, non risultano ancora in alcuni casi operativi. Se in relazione alla mancata

partecipazione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, la situazione attuale risulta - al netto di alcune evoluzioni in corso - in miglioramento, con una sola Regione in cui si riscontrano ancora enti locali che non hanno aderito all'ente di governo, si confermano sostanzialmente simili, rispetto a quanto segnalato nella precedente Relazione, i casi di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

Tali situazioni di mancato adempimento al dettato della normativa di riferimento, dunque, saranno puntualmente evidenziate nei paragrafi seguenti, con le maggiori evidenze in merito alle singole criticità.

2. STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE E LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DEGLI AMBITI

A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità aveva evidenziato, nel corso della presentazione dell'ultima Relazione Annuale, come in cinque Regioni (Liguria, Lombardia, Veneto, Marche e Campania) si riscontrasse la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane, tanto da ritenere necessari ulteriori approfondimenti in ordine alla conformità al quadro normativo di riferimento.

Trascorsi sei mesi dalla riferita rappresentazione, si può rilevare quanto segue:

- 1) le criticità relative alla Regione Lombardia sono state superate, atteso che con la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, è stato costituito un unico ATO, in luogo di originari due (corrispondenti ai confini della Provincia di Milano e al Comune di Milano), coincidente con i confini amministrativi della Città metropolitana di Milano;
- 2) la situazione della Regione Liguria, già segnalata come potenzialmente critica, si è ulteriormente aggravata a seguito dell'approvazione della legge regionale 23 settembre 2015, n. 17, con la quale sono stati individuati tre differenti ATO nell'ambito del territorio della provincia di Savona, ove precedentemente ne esistevano due. Proprio in ragione di tali criticità, la legge regionale *de qua* è stata impugnata dal Governo dinnanzi alla Corte costituzionale ed il relativo giudizio è ad oggi ancora pendente;

- 3) per quanto concerne, infine, la Regione Campania, è intervenuta la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, che ha previsto che, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ATO risulti coincidente con il territorio regionale e sia suddiviso in cinque *sub*-ambiti distrettuali, avviando in tal modo il superamento delle criticità correlate alla frammentazione.

Per i restanti casi segnalati nella Relazione di giugno, non si riscontrano invece elementi di novità da rilevare.

La Tav. 1 che segue riporta i casi di criticità tuttora esistenti.

TAV. 1 –Delimitazione degli ATO – situazioni di criticità

Regione Liguria ¹	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Centro - Ovest 1	Comprende 16 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
Ato Centro - Ovest 2	Comprende 20 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
Ato centro - Ovest 3	Comprende 27 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
Regione Veneto	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Bacchiglione	Comprende 140 Comuni appartenenti alle Province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).
Ato Alto Veneto	Comprende 65 Comuni della Provincia di Belluno (su un totale di 67).

¹ Gli ATO di Imperia, Genova e La Spezia comprendono i Comuni delle relative Province.

Ato Veneto Orientale	Comprende 92 Comuni (86 della Provincia di Treviso, 3 della Provincia di Venezia, 2 della Provincia di Belluno, 1 della Provincia di Vicenza).
Ato Laguna di Venezia	Comprende 36 Comuni (tra cui Venezia) estesi su due Province venete: Venezia (29) e Treviso (7).
Ato Brenta	Comprende 73 Comuni appartenenti alle Province di Padova (44), Treviso (1) e Vicenza (28).
Ato Valle del Chiampo	Comprende 13 comuni appartenenti alla Provincia di Vicenza (su un totale di 121).
Ato Veronese	Comprende 97 comuni della Provincia di Verona (su un totale di 98).
Ato Polesine	Comprende i 50 Comuni appartenenti alla Provincia di Rovigo e i Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE).
Regione Marche²	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Marche Centro - Ancona	Comprende 41 Comuni della Provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Centro - Macerata	Comprende 48 Comuni, di cui 42 della provincia di Macerata e 6 della Provincia di Ancona.
Ato Marche Centro Sud Fermano e Maceratese	Comprende 14 Comuni della provincia di Fermo e 13 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Sud - Ascoli Piceno	Comprende 59 Comuni, di cui 33 presenti nella Provincia di Ascoli Piceno e 26 nella provincia di Fermo.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

Come precisato nella precedente Relazione, l'Autorità ritiene ancora opportuno rammentare che in alcuni casi, ai fini della delimitazione degli ATO, le Regioni hanno mostrato di prediligere criteri di natura idrografica, piuttosto che di natura amministrativa; si sono, pertanto, creati ATO che tendono a non coincidere con alcuno dei confini provinciali preesistenti. La nuova disciplina introdotta, che pone delle soglie

² L'Ato Marche Nord - Pesaro e Urbino comprende i Comuni della relativa Provincia.

dimensionali minime in corrispondenza dei confini provinciali, potrebbe pertanto essere utilmente interpretata in accordo con i parametri di carattere idrografico tuttora vigenti, cogliendo nell'ambito di questi ultimi quelli che possano indurre ad un ampliamento ulteriore degli ATO originariamente delimitati.

Appare opportuno, inoltre, precisare che anche nei casi in cui l'ATO corrisponda all'intero territorio regionale, l'Autorità intende avviare specifici controlli in ordine alla coerenza tra la decisione di affidamento per ambiti inferiori al territorio della Regione - verificando che sia, comunque, non inferiore al territorio equivalente alle Province o alle Città metropolitane - e le possibili maggiori efficienze conseguibili in base alla dimensione di scala dell'ATO stesso.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto "Sblocca Italia", prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014"*. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti e successivamente, in caso di protratta inerzia, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Nella Relazione di giugno si era evidenziato come in sei Regioni (Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) si riscontrassero elementi critici, tali da suggerire ulteriori approfondimenti. A distanza di sei mesi si riscontrano le problematiche rappresentate nella TAV. 2.

TAV. 2 – Costituzione enti di governo dell’Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 5/2014; Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 40; Delibera di Giunta 30 dicembre 2014 n. 947	Nelle more dell'approvazione della legge regionale di revisione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, da adottarsi nel rispetto delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 40/14, con provvedimento del 30 dicembre 2014, n. 947, la Giunta regionale ha dato mandato “alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III del D.lgs. n. 152/2006, verificando costantemente l’esatto adempimento degli enti locali agli obblighi di legge, anche al fine dell’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi”. Con delibera della Giunta regionale n. 626 del 21.12.2012, le esistenti Autorità d'ambito costituite in convenzione erano state salvaguardate.	5
BASILICATA	L.R. n. 33/2010, art. 26 (come modificata dalla L.R. n. 26/2011)	Conferenza Interistituzionale Idrica (Convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono gli Enti Provinciali e la Regione). Nelle more della piena operatività di tale Conferenza interistituzionale, le funzioni sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CALABRIA	L.R. 34/2010	<p>Con Delibera della Giunta regionale n. 183 del 12 giugno 2015 è stata individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.). Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i Comuni calabresi, che dovrà essere istituita con l'entrata in vigore della legge regionale di cui al disegno di legge allegato alla stessa D.G.R. 183/2015.</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore di tale legge, la stessa delibera stabilisce che le funzioni di ente di governo dell'ATO continuano ad essere svolte dalla Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 34 del 29 dicembre 2010, e sono esercitate dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici e infrastrutture.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. 19/2015	<p>La Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la Regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle Autorità d'Ambito ai Comuni.</p> <p>La Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha costituito in ciascun ATO un'Assemblea Territoriale Idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006. Ciascuna Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Non risulta che ad oggi tale assemblea sia operativa.</p>	9
CAMPANIA	L.R. 15/2015	<p>Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale, l'Ente idrico campano - EIC. La legge prevede che la Giunta regionale, entro quindici giorni, approvi con delibera lo Statuto dell'EIC. Ad oggi, tale Ente non risulta ancora operativo.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 2015	Con la delibera della Giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015 è stato istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM. Con il medesimo decreto è stato approvato il disciplinare di organizzazione dell'EGAM e si è dato mandato al Presidente della Regione di nominare, con proprio decreto, un commissario straordinario, che opera nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM. Con decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale ha nominato un Commissario straordinario nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività .	1

* Si rinvia alle considerazioni svolte riguardo la TAV. 1.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Nella relazione di giugno è stata fornita una rappresentazione del numero di Enti locali che non risultavano aver aderito agli enti di governo dell'ambito, pur essendovi obbligati.

La situazione attuale, in base alle recenti raccolte dati effettuate dal Ministero dell'Ambiente - al netto di situazioni in forte evoluzione in precedenza citate quali quella della Regione Molise (dove sono in atto le procedure di adesione) o caratterizzate da elementi di forte peculiarità - evidenzia che solo nella Regione Marche si riscontrerebbe ancora la presenza di enti locali (28) che non hanno aderito all'Ente di Governo dell'Ambito.

Sono, tuttavia, in corso ulteriori approfondimenti in merito ad alcune situazioni, anche oggetto di segnalazione nell'ambito della relazione trasmessa a giugno, rispetto alle quali non vi è piena coincidenza tra i dati comunicati dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente nell'ultima raccolta dati e quelli riscontrati dall'Autorità nelle risposte trasmesse dagli Enti di Governo dell'Ambito alla richiesta di informazioni inviata in data 27 novembre 2015. L'Autorità effettuerà, pertanto, tali approfondimenti specifici e, laddove questi dovessero evidenziare ulteriori casi critici, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il decreto "Sblocca Italia", intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, per gli enti d'ambito che non avessero già provveduto, l'obbligo di adottare il Piano d'Ambito, di scegliere la forma di gestione e di disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015.

In tale contesto il medesimo decreto legge ha, tra l'altro, chiarito e precisato che *"Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra (...) agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale"*³, confermando ed esplicitando così l'avvenuta cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario del servizio idrico integrato per l'ambito⁴ con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad espletare il servizio fino alla scadenza naturale del proprio contratto.

A tale proposito, nella Relazione di giugno, erano stati individuati 15 ATO per i quali l'ente di governo dell'ambito non aveva ancora provveduto all'affidamento del servizio

Al momento in cui è stata redatta la presente Relazione, risulta che si sia proceduto all'affidamento del servizio negli ambiti di Como e Varese (in cui tuttavia appare potenzialmente critico il livello - ancora basso - di effettiva adesione da parte dei Comuni al gestore unico).

³ Articolo 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06.

⁴ Cessazione *ex lege*, comunque, già verificatasi al 31 dicembre 2010, in forza dell'articolo 23 bis, comma 8, lettera e), del decreto legge n. 112/08.

Riguardo l'ambito di Brescia, l'ente di governo dell'ambito, il 19 ottobre 2015, ha deliberato il modello gestionale che prevede l'opzione della società mista, obiettivo da raggiungere attraverso due diverse fasi: 1) aggregazione in un unico soggetto pubblico di tutte le gestioni pubbliche attualmente fortemente frammentate; 2) predisposizione di una gara a doppio oggetto per la gestione unitaria dell'ATO e la scelta del socio privato.

Per quanto concerne l'ambito di Rieti, risulta che in data 15 settembre 2015 sia stato sottoscritto l'atto costitutivo della società di gestione *in house* "Acqua Pubblica Sabina" da parte di 48 comuni oltre la Provincia di Rieti (22 comuni ricadenti nell'ambito non hanno invece aderito, ad oggi, al gestore).

Con la successiva decisione n. 9 del 11 dicembre 2015, la Conferenza dei Sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società *in house* per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione cd "virtuale" della durata di 24 mesi). E' infine previsto che la sottoscrizione della Convenzione di Gestione tra l'ente di governo dell'ambito e la società avvenga entro il 29 dicembre p.v.

I casi di mancato affidamento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/06 appaiono dunque, ad oggi, quelli riportati nella Tav. 3.

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d’ambito in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/06

Regione	ATO
Valle d’Aosta	ATO unico regionale
Lombardia	ATO Provincia di Brescia ⁵
Liguria	ATO Centro – Ovest 1 (Savonese)
	ATO Centro - Ovest 2 (Savonese)
	Ato Centro - Ovest 3 (Savonese)
Lazio	ATO 3 Lazio Centrale – Rieti ⁶
Campania	ATO Unico regionale
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale
Sicilia	ATO 1 Palermo
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

⁵ Si vedano le osservazioni formulate al par. 5 circa lo stato di avanzamento della procedura di affidamento.

⁶ Si vedano le osservazioni formulate al par. 5 circa lo stato di avanzamento della procedura di affidamento.

Si segnala, infine, che, anche in relazione ai casi di affidamento conforme al decreto legislativo n. 152/06, la raccolta dati da ultimo effettuata dall'Autorità ha confermato la diffusa permanenza di porzioni di territorio che, per uno o più servizi, non sono ancora serviti dal gestore affidatario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati o di resilienti gestioni in economia che non hanno ancora consegnato gli impianti, rispetto ai quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti.

METODO TARIFFARIO IDRICO 2016-2019

- MTI -2

Schemi regolatori

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario	10
Articolo 3 Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF	11
Articolo 4 Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi	11
Articolo 5 Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario ...	13
TITOLO 2 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI.....	15
Articolo 6 Moltiplicatore tariffario.....	15
Articolo 7 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII	16
Articolo 8 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore.....	17
Articolo 9 Schemi regolatori	17
Articolo 10 Schema regolatorio virtuale	20
Articolo 11 Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi.....	21
Articolo 12 Adeguamento monetario	22
TITOLO 3 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.....	25
Articolo 13 Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa	25
Articolo 14 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	26
Articolo 15 Capitale investito netto del gestore del SII	28
Articolo 16 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	31
Articolo 17 Oneri finanziari del gestore del SII	34
Articolo 18 Oneri fiscali del gestore del SII.....	35
Articolo 19 Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi.....	36
TITOLO 4 FONDO NUOVI INVESTIMENTI	40
Articolo 20 Fondo nuovi investimenti.....	40
Articolo 21 Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI.....	41
TITOLO 5 COSTI OPERATIVI.....	42
Articolo 22 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa.....	42
Articolo 23 Costi operativi endogeni	42
Articolo 24 Costi operativi aggiornabili.....	45
Articolo 25 Costi dell'energia elettrica	45
Articolo 26 Costi degli acquisti all'ingrosso	46
Articolo 27 Altre componenti di costo operativo	47
TITOLO 6 COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA	50
Articolo 28 Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa	50
TITOLO 7 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE	52
Articolo 29 Componenti a conguaglio inserite nel VRG	52
Articolo 30 Trattamento dei costi di morosità.....	55
Articolo 31 Valore residuo del gestore del SII.....	55

TITOLO 8 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'	57
Articolo 32 Definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale	57
Articolo 33 Istituzione del Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)	58
Articolo 34 Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale	59
TITOLO 9 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE	61
Articolo 35 Determinazione della tariffa media	61
Articolo 36 Struttura dei corrispettivi	61
Articolo 37 Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale	64

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere

di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/2016;
- **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente;
 - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
 - **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - **Bacino tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
 - **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
 - **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (EnvC)** sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (ResC)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;
- **Ente di governo dell'Ambito prevalente** è l'Ente di governo dell'Ambito che, con riferimento all'anno 2015, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per

l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

- **Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII** è il soggetto che, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 133/14, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio;
- **Gestore grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
- **Livelli di servizio attuali** sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Livelli di servizio obiettivo** sono i valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Metodo Tariffario Idrico (MTI)** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- **Metodo Tariffario Idrico - 2 (MTI-2)** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- **Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Mutui dei proprietari (MT_p)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto

in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

- **Obiettivi di servizio** sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;
- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
 - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
 - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
 - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - la voce A3) dei ricavi "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";

- la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
- la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14);
- **Potabilizzazione** è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
- **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Punto di immissione** è il punto in cui l’acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
- **Regolazione per schemi** è la regolazione derivante dall’applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dai successivi Articolo 9 e Articolo 10;
- **Schema regolatorio specifico** è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
 - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- **Soggetto competente** è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l’Ente di governo dell’Ambito;
 - **Standard di qualità del servizio** sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della Deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - **Standard migliorativi** sono gli standard definiti dall’Ente d’ambito ai sensi dell’articolo 2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
 - **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
 - **Vendita all’ingrosso** è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Articolo 2

Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario

2.1 La regolazione per schemi regolatori di cui al presente *Allegato A* è applicata da ciascun Ente di governo dell’Ambito o altro soggetto competente attraverso la definizione di uno schema regolatorio specifico rispondente all’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali:

- a) il programma degli interventi (PdI);

- b) il piano economico finanziario (PEF);
 - c) la convenzione di gestione.
- 2.2 I PdI, i PEF e la convenzione di gestione sono sottoposti a procedimento di verifica da parte dell'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'approvazione delle predisposizioni tariffarie. La verifica concerne la coerenza degli elaborati con gli obiettivi di servizio e con le predisposizioni tariffarie elaborate sulla base della metodologia di cui alla presente deliberazione, nonché il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII.
- 2.3 Il procedimento, di cui al comma 2.2 termina con l'approvazione dei PdI e dei PEF o con l'indicazione, da parte dell'Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente entro 30 giorni, a pena di inefficacia.

Articolo 3

Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF

- 3.1 Il PdI e il PEF sono redatti in base a quanto previsto ai successivi Articolo 4 e Articolo 5 e secondo i seguenti criteri:
- a) lo sviluppo del PdI e del PEF si dettaglia per il periodo disciplinato dal MTI-2 e termina con l'ultimo anno di ciascun affidamento;
 - b) lo sviluppo del PEF tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII;
 - c) qualora l'aggiornamento del PdI comporti una diminuzione degli investimenti rispetto alla pianificazione precedentemente approvata, ne sono esplicitate le motivazioni e sono riportati i criteri utilizzati per la selezione degli interventi ritenuti prioritari.
- 3.2 Eventuali assunzioni differenti da quanto disciplinato dal presente articolo sono opportunamente illustrate e giustificate dagli Enti di governo dell'Ambito ovvero gli altri soggetti competenti.

Articolo 4

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi

- 4.1 Gli Enti di governo dell'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:

- a) le criticità del servizio sono suddivise in:
- criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell'utenza, tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto nei comparti di captazione ed adduzione, qualità dell'acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa pressione ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di prelievo;
 - criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all'utenza, quali: obsolescenza delle reti e degli impianti del comparto di distribuzione e potabilizzazione, inefficienza energetica smaltimento dei fanghi di potabilizzazione, restrizioni all'uso, perdite, dotazione minima garantita, criticità del servizio di misura, discontinuità del servizio ed in generale criticità nei servizi al consumatore (fatturazione, assistenza clienti);
 - criticità del servizio di fognatura, riconducibili all'allontanamento delle acque nere e miste, tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti, criticità del servizio di misura ed in generale criticità nell'assistenza ai clienti;
 - criticità del servizio di depurazione, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza ed inefficienza energetica degli impianti, scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di ricezione;
- b) gli importi degli investimenti previsti nel periodo MTI-2 (IP_{2016}^{2019}) sono espressi a moneta costante dell'anno 2016, mediante l'applicazione del coefficiente dfl_t^{2016} di cui al comma 12.4, dove t è l'anno nella cui moneta è espresso l'ultimo PdI approvato.

4.2 La documentazione inerente al programma degli interventi fornisce il seguente contenuto informativo minimo:

- a) la sintesi delle criticità identificate all'avvio del nuovo programma per ciascuna delle aree di cui al comma 4.1, della quota di popolazione interessata da ciascuna di esse e delle criticità risolte in sede di approvazione tariffaria ai sensi del MTI;
- b) l'elenco degli obiettivi di servizio in risposta a ciascuna criticità e l'indicazione dei corrispondenti valori obiettivo per la nuova pianificazione, l'esplicitazione, per ciascuna area, delle linee di intervento alternative percorribili per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui alla lettera b) e della quota di popolazione interessata da tali interventi, nonché dell'investimento previsto;

- c) i valori obiettivo corrispondenti a ciascuna criticità – opportunamente individuati tramite l'utilizzo di indicatori di performance – ed i valori della pianificazione corrente, con il confronto rispetto a quanto eventualmente previsto, per il medesimo segmento, nel MTI;
- d) l'esplicitazione delle linee di intervento pianificate con evidenza del grado di efficienza nell'allocazione degli investimenti e della coerenza di dette linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati a livello regionale e di bacino distrettuale;
- e) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016-2019, con individuazione delle opere ed evidenza delle informazioni di cui ai punti precedenti con riferimento a criticità di riferimento, valore obiettivo, popolazione interessata ed investimento previsto;
- f) adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle qui dettagliate.

Articolo 5

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario

- 5.1 Gli Enti di governo dell'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:
- a) i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2016 ai sensi della presente deliberazione;
 - b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - c) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera h);
 - d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2016 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;
 - e) per gli anni successivi al 2016, il tasso atteso di inflazione (*rpi*) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari del gestore del SII (*OF^a*), di cui al comma 12.2, è posto pari a zero;

- f) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a + 2)$;
- g) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;
- h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d'Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;
- i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del *FoNI*.

5.2 La documentazione inerente ai PEF reca il seguente contenuto informativo minimo:

- a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla presente deliberazione;
- b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;
- c) l'indicazione dell'eventuale quota del *FoNI* utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l'eventuale quota destinata ad altri usi;
- d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;
- e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (VR^a) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione dei criteri di cui Articolo 31.

TITOLO 2

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

Articolo 6

Moltiplicatore tariffario

6.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \bullet (\underline{vsca}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 8.1;
 - $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \bullet (\underline{vsca}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2015}$) riferito all'anno 2015, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate (\underline{vsca}_u^{a-2}), riferito all'anno $(a - 2)$;
 - R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$.
- 6.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 6.1, è richiesta idonea motivazione laddove la valorizzazione del moltiplicatore tariffario risultati inferiore di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.
- 6.3 Il valore \mathcal{G}^a di cui al precedente comma 6.1 rispetta, fatto salvo quanto previsto al comma 3.4 della presente deliberazione, il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si valorizza pari a 0,5%;
- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta all'Articolo 9, valorizzati secondo le seguenti modalità:

		γ_K	γ_X
SCHEMA	I	0	0
	II	0	1
	III	0	-1
	IV	0,5	0
	V	0,5	1
	VI	0,5	-1

Articolo 7

Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII

- 7.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di governo dell'Ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.
- 7.2 In caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

Articolo 8

Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

8.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 13, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI^a$, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui all'Articolo 20;
- la componente $Opex^a$, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 22 e seguenti;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Titolo 6;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$, definita al successivo Articolo 29, ivi compresa la componente $Rc_{Attività\ b}^a$.

Articolo 9

Schemi regolatori

9.1 La matrice di schemi regolatori, con riferimento a ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, si configura come segue:

		$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X)$	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 2X)$	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$
	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - X)$	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - 2X)$	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K)$

dove:

- $\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 4 anni che vanno dal 2016 al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- RAB_{MTI} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2015} definito al successivo comma 14.8;
- OPM è posto pari a 109;
- con la locuzione “Aggregazioni, variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore” si fa riferimento alle casistiche dettagliate al successivo comma 23.5;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di *sharing*, posto pari a 0,5%.

9.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente $FNI^{new,a}$, nei diversi schemi, sono definite come segue:

i) Schema I e Schema II:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 22 e seguenti;

- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti;

ii) Schema IV e Schema V:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 22 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 16.5;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, calcolato in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i $Capex^a$, come precisato di seguito;

iii) Schema III:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Op^{new,a}$, in presenza per questi ultimi di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 23.4 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti;

iv) Schema VI:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Op^{new,a}$, in presenza per questi ultimi di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 23.4 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo quanto stabilito al paragrafo;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;

- IP_a^{exp} sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- 9.3 Per la determinazione delle tariffe nel periodo considerato dal MTI-2 il valore del parametro ω è assunto pari a quello indicato in tabella, mentre è facoltà degli Enti di governo dell'Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro ψ compreso nel seguente intervallo:

	valori parametri
ω	0,5
ψ	0,4-0,8

Articolo 10

Schema regolatorio virtuale

- 10.1 Lo schema regolatorio virtuale – alternativo agli schemi regolatori di cui all'Articolo 9 - si applica nei casi di integrazione di gestioni per le quali ricorrano entrambe le condizioni di seguito esplicitate:
- a) per oltre la metà del territorio integrato - valutato in termini di popolazione servita - non si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
 - b) l'Ente di Governo dell'Ambito non richieda ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione.
- 10.2 In ragione della strutturale carenza documentale, lo schema regolatorio virtuale provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa.
- 10.3 Per quanto riguarda i costi di capitale di cui al Titolo 3, si valuta parametricamente una componente *Capex* virtuale derivante dalla quota di ricavi tariffari - per le gestioni per le quali non si dispone di un corredo informativo completo - solo nel caso in cui i predetti ricavi tariffari risultino superiori ai costi operativi. Tale ricostruzione è subordinata alla comunicazione completa dei dati e dei volumi di articolazione tariffaria di tali gestioni.

10.4 La quota parte del vincolo ai ricavi (*VRG*) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo viene calcolata sommando i costi di capitale derivanti dalla *RAB* virtuale ai costi operativi medi diminuiti del 15%. Non è prevista la valorizzazione delle componenti *FoNI*, *ERC* e *Rc*.

$$VRG_{gest_incomplete}^a = Capex_{vrt}^a + OPM * 0,85 * pop$$

dove:

- $VRG_{gest_incomplete}^a$ è la quota parte del vincolo ai ricavi (*VRG*) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- $Capex_{vrt}^a$ è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della *RAB* virtuale, calcolata sulla base dei criteri generali di cui al Titolo 3;
- *OPM* è il costo operativo medio di cui all'Articolo 9;
- *pop* è la popolazione residente precedentemente servita dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo.

Articolo 11

Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi

- 11.1 L'Autorità, verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori e la congruità del parametro ψ .
- 11.2 L'Ente di governo dell'Ambito nell'ambito della proposta tariffaria ai sensi del MTI-2 attesta, o motiva l'eventuale scostamento, la corrispondenza tra la somma degli investimenti programmati per il 2014 e 2015 (IP_{2014}^{exp} e IP_{2015}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 11.3 L'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente fornisce adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle che sono dettagliate nel pertinente Programma degli Interventi elaborato ai fini della predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio.

Articolo 12

Adeguamento monetario

- 12.1 Il tasso atteso di inflazione (r_{pi}) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a), è posto pari all'1,5%.
- 12.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2015 e 2016, a:
- $$I^{2015} = 0,60\%$$
- $$I^{2016} = -0,10\%$$
- 12.3 Per gli anni 2017, 2018 e 2019, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, ipotizzando che non possa protrarsi a lungo una situazione di tassi nominali inferiori ai tassi reali.
- 12.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2015 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2014 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2014. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2016 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2015 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2015. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfl_i^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfl_i^{2016}
1961	31,008	31,132
1962	29,745	29,864
1963	27,514	27,624
1964	26,362	26,467
1965	26,279	26,384
1966	25,571	25,673
1967	24,731	24,830
1968	24,175	24,271
1969	22,827	22,918
1970	20,090	20,171
1971	19,077	19,154
1972	18,471	18,545

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfI_t^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfI_t^{2016}
1973	15,412	15,473
1974	11,892	11,940
1975	10,144	10,185
1976	8,478	8,512
1977	7,220	7,249
1978	6,376	6,402
1979	5,544	5,566
1980	4,475	4,493
1981	3,660	3,674
1982	3,181	3,193
1983	2,851	2,862
1984	2,611	2,622
1985	2,395	2,405
1986	2,306	2,315
1987	2,210	2,219
1988	2,094	2,102
1989	1,986	1,994
1990	1,862	1,870
1991	1,760	1,767
1992	1,692	1,699
1993	1,630	1,636
1994	1,576	1,582
1995	1,515	1,522
1996	1,473	1,479
1997	1,434	1,439
1998	1,407	1,413
1999	1,391	1,397
2000	1,352	1,357
2001	1,324	1,330
2002	1,287	1,292
2003	1,267	1,272
2004	1,233	1,238
2005	1,198	1,203
2006	1,166	1,170
2007	1,133	1,138
2008	1,098	1,102
2009	1,090	1,094
2010	1,090	1,094
2011	1,074	1,078

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfI_t^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfI_t^{2016}
2012	1,038	1,042
2013	1,011	1,015
2014	0,999	1,003
2015	1,000	1,004
2016		1,000

12.5 Per le determinazioni tariffarie 2018 e 2019, in sede di prima approvazione, si assumono dfI_{2016}^{2017} , dfI_{2017}^{2018} e dfI_{2018}^{2019} pari a 1.

TITOLO 3 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 13

Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

13.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, i costi delle immobilizzazioni sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
 - OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
 - $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
 - $\Delta CUIT_{Capex}^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente $FoNI^a$, come già previsto nel MTI.
- 13.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 13.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni. Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Articolo 14

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 14.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 14.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 14.3 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 14.4 In deroga a quanto stabilito al comma 14.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
 - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
 - c) che l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- 14.5 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 14.4, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 6.3, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.

14.6 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 15.4.

14.7 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2015, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2015} * dfl_{2015}^a + \sum_c \left[\sum_{t=2014}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- IML^{2015} è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore valorizzato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2015, come definito nel MTI;
- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2016 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2014 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2017 i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2015 del gestore, per le determinazioni tariffarie degli anni 2018 e 2019 i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 12.4 e 12.5.

14.8 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno a (IMN^a) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1963}^{a-2} (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al successivo comma 14.9.

14.9 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * df_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * df_t^a$$

dove $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all'Articolo 16.

Articolo 15

Capitale investito netto del gestore del SII

15.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al precedente comma 14.8;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 15.2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo paragrafo 15.3;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;

- d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
- e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
- f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.

- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita.

15.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a), riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN^a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{A,A1}^{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{A,B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A,A1}^{a-2}$ è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII, di cui al comma 1.1, come risultante dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- $Costi_{A,B6+B7}^{a-2}$ è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- I^a è il tasso di inflazione dell'anno a di cui al comma 12.2.

15.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a), relativo all'anno a , è pari a:

$$LIC^a = LIC^{a-2} * dfl_{a-2}^a$$

dove:

- LIC^{a-2} è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- dfl è il deflatore degli investimenti fissi lordi (di cui al comma 12.4).

15.4 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1963}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

15.5 Per ciascun anno, ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP} , si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC.

15.6 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.

15.7 La componente CFP , in ciascun anno, comprende anche la voce $FoNI_{spesa}^t$, definita al successivo comma 21.1.

15.8 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati;

- $FA_{CFP,c}^{2011}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei contribuiti a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
 - $AMM_{CFP,c,t}$ è la quota di ammortamento dei contribuiti a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c , incassati nell'anno t .
- 15.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), calcolato ai sensi del comma 15.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contribuiti a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.
- 15.10 È data facoltà agli Enti di governo dell'Ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contribuiti a fondo perduto, dettagliando l'esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.
- 15.11 La facoltà di cui al precedente comma 15.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell'utenza.

Articolo 16

Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 16.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right) +$$

$$+ \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; \left(IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right) \right] \right\}$$

dove:

- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 16.2;

- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 14.8;
- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

16.2 In via transitoria e nelle more dell'implementazione della disciplina sull'*unbundling* contabile, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VU_c) è indicata nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

16.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); \left(CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a \right) \right] \\ + \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_c} \right); \left(CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a \right)_p \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;

- $FA_{CFP,c}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$ è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno a - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

16.4 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di VU_c - di cui al comma 16.2 - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quella risultante dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

16.5 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- b) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013 e 2014-2015, limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura;
- c) laddove il gestore si collochi negli schemi IV, V e VI, come definiti al precedente comma 9.2, su richiesta dell'Ente di governo dell'Ambito, sentito il gestore.

16.6 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, in presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.

Articolo 17

Oneri finanziari del gestore del SII

17.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) sono pari a:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- K_m è il tasso di interesse di riferimento, come specificato al successivo comma 17.2;
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 17.3.

17.2 Il tasso di interesse di riferimento (K_m) è pari a:

$$K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1 + CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1 + CS/CnS)}$$

dove:

- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale assume il valore di 0,5%;
- WRP è il *Water Utility Risk Premium* pari a 1,5%;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- K_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume il valore di 2,8%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 è posta pari a 27,5%.

17.3 In sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} .

17.4 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 - in continuità con quanto già previsto nel MTI - sarà posta pari a 0,8;
 - ERP è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico - è posto pari al 4%.
- 17.5 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2014, gli oneri finanziari sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Articolo 18

Oneri fiscali del gestore del SII

18.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'onere fiscale del gestore del SII (OF_{isc}^a) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,275 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 18.2.
- 18.2 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

$$Rat^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove T viene posto pari a 34,2% e rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%.

Articolo 19

Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi

19.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$) è calcolata come segue:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 19.11, 19.12 e 19.13.

- 19.2 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L'eventuale inserimento di cespiti realizzati nel corso degli anni 2014 e 2015 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.
- 19.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.
- 19.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.
- 19.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:
- le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso pagato all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
 - le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario;
 - le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

19.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IML_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 14, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 19.2 al 19.5.

19.7 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IMN_p^a), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 19, è determinato come segue:

$$IMN_p^a = \sum_p \sum_c \left[\sum_{t=1963}^{2011} (IP_{p,c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,p,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 19.2 al 19.5;
- $FA_{IP,p,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t .

19.8 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il capitale investito netto dei proprietari p diversi dal gestore del SII (CIN_p^a), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a$$

19.9 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}^a$) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 19.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 19.2 al 19.5.

19.10 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

19.11 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari p diversi dal gestore del SII (AMM_p^a) è determinato come segue:

$$AMM_p^a = \sum_p \sum_c \sum_{t=1963}^{2011} \min \left(\frac{IP_{p,c,t} * df_t^a}{VU_c}; IMN_{p,c,t}^a \right)$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 19.2 al 19.5;
- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 16.2;
- $IMN_{p,c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 19.7.

19.12 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal gestore del SII (OF_p^a) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 17, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 19.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 19.9.

19.13 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all'Articolo 18, ad esclusione della parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte (Rai^a), che viene posto pari a 0,342.

TITOLO 4

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Articolo 20

Fondo nuovi investimenti

20.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$).

20.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$) è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, di cui al comma 20.3;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto, di cui al comma 20.4;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 20.5.

20.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'Ente di governo dell'Ambito competente determina l'importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ definita al precedente comma 9.2.

20.4 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto AMM_{FoNI}^a nei limiti della componente AMM_{CFP}^a , calcolata secondo quanto previsto al comma 16.3.

20.5 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$, calcolata secondo quanto previsto al comma 19.1.

Articolo 21

Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI

21.1 La sommatoria della quota parte di $FoNI$ percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno $(a-2)$ è calcolata come segue:

$$FoNI_{non_inv}^a = \max \left\{ \left[\sum_{t=2014}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, a cui si deve aggiungere l'effetto fiscale ottenuto applicando l'aliquota 0,275 alla componente $FoNI^t$.

21.2 In presenza di $FoNI_{non_inv}^a > 0$ è azzerata, a partire da quell'anno, la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.

21.3 Con riferimento alle tariffe dell'anno a , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno $(a-2)$, al netto della componente AMM_{FoNI}^a di cui al comma 20.4 riferita al medesimo anno $(a-2)$, ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno a è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno $(a-2)$ ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

TITOLO 5
COSTI OPERATIVI

Articolo 22

Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

22.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno $a = \{2016; 2017; 2018; 2019\}$, i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a$$

dove:

- a) $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- b) $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili.

Articolo 23

Costi operativi endogeni

23.1 In ciascun anno $a = \{2016; 2017; 2018; 2019\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori definiti al comma 9.2.

23.2 Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui al comma 9.1, i costi operativi endogeni sono definiti come segue:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2014} * \prod_{t=2015}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Opex_{end}^{2014}$ è la componente di costo definita all'articolo 25 del MTI, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2014;

- I^t corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 12.2 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ($a-1$) rispetto a giugno dell'anno successivo.
- 23.3 Previa presentazione di motivata istanza, viene valutata la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi $Opex_{QC}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli Standard di qualità del servizio definiti al comma 1.1 se non già ricompresi nella Carta dei servizi; il riconoscimento di tale componente non comporta il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice di cui all'Articolo 9.
- 23.4 Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi endogeni e aggiornabili, sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ($Op^{new,a}$).
- 23.5 I cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono riconducibili a una delle seguenti casistiche:
- a) rilevanti miglioramenti dei livelli qualitativi dei servizi erogati da gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo; in materia di qualità contrattuale del servizio detto miglioramento si intende riferito a livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall'Autorità;
 - b) integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo¹;
 - c) integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi;
 - d) presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un operatore la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero, in altri casi, in presenza di integrazione della filiera a monte).

¹ Le restanti gestioni integrate possono includere sia gestioni interessate - nel primo periodo regolatorio - da determinazioni tariffarie d'ufficio, per le quali l'EGA non richiede ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione, sia gestioni non precedentemente approvate dall'Autorità.

23.6 La componente ($Op^{new,a}$) viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e viene predisposta:

- limitatamente alla quota di costi non conosciuti;
- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.

23.7 Di conseguenza, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, la quota di costi operativi endogeni è valorizzata ricostruendo il valore $Opex_{end}^{2014}$ di ciascuna gestione, a sua volta derivante dalla sommatoria - al netto dei trasferimenti interni - delle valorizzazioni di CO_{eff}^{2013} calcolato come previsto al comma 25.5 del MTI:

- sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite dal MTI;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre componenti del vincolo ai ricavi del gestore, quali: CO_{EE}^a , CO_{ws}^a , CO_{altri}^a , $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, ERC^a e RC_{TOT}^a .

23.8 Analogamente, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, anche la quota di costi operativi aggiornabili è calcolata come sommatoria, al netto dei trasferimenti interni, delle relative voci, come calcolate nel MTI.

23.9 L'Autorità si riserva di valutare la ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per:

- a) La valorizzazione della componente $Op^{new,a}$ relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si aggiunge al gestore principale;
- b) Il corretto posizionamento nella matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 9.

Articolo 24

Costi operativi aggiornabili

24.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori, la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$), viene definita come somma delle seguenti componenti:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

Articolo 25

Costi dell'energia elettrica

25.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello della raccolta dati (anno $(a-1)$) fino all'anno di determinazione tariffaria (a) .

Articolo 26

Costi degli acquisti all'ingrosso

26.1 In ciascun anno $a = \{2016; 2017\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws,water}^a + CO_{ws,other}^a$$

con:

$$CO_{ws,water}^a = CO_{water}^{effettivi,a-2}$$

e

$$CO_{ws,other}^a = CO_{other}^{effettivi,a-2}$$

dove:

- $CO_{ws,water}^a$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno a ;
- $CO_{ws,other}^a$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua per l'anno a ;
- $CO_{water}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura di acqua all'ingrosso sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $CO_{other}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale delle forniture all'ingrosso diverse dalla fornitura di acqua, sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

26.2 Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$, il riconoscimento per i costi per gli acquisti all'ingrosso è posto pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws,water}^{2015} + CO_{other}^{effettivi,a-2}$$

dove:

- $CO_{ws,water}^{2015}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno a ; qualora il moltiplicatore del grossista, riferito all'anno 2015, determini per il medesimo grossista un incremento tariffario annuo superiore al 3%, $CO_{ws,water}^{2015}$ è moltiplicato per il valore $\left(\frac{g_j^{2015}}{g_j^{2014}} - 0,03 \right)$.

26.3 Laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

Articolo 27

Altre componenti di costo operativo

27.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) viene definita come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{AEEGSI}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito, come definita al successivo comma 27.2;
- CO_{AEEGSI}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, come definita al successivo comma 27.4;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al successivo Articolo 30;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio.

27.2 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left(CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{i=a-1}^a (1 + I^i); \overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} * z * \prod_{i=2014}^a (1 + I^i) \right)$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$ è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} = \sum_i CO_{ATO, i}^{effettivo, 2013} / \sum_i pop_{ATO, i}^{2013}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i ;
- pop_{ATO}^{2013} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2;
- $\prod_i^a (1 + I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria (a).

27.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 27.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente di governo dell'Ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico.

27.4 La componente a copertura del contributo all'Autorità (CO_{AEEGSI}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è posta pari a:

$$CO_{AEEGSI}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * quota\%$$

dove:

- a) $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- b) $quota\%$ è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

TITOLO 6

COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Articolo 28

Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

28.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente ERC^a è espressa come:

$$ERC^a = EnvC^a + ResC^a$$

dove:

- $EnvC^a$ è la componente di costo riferita ai costi ambientali come definiti al comma 1.1 e afferenti all'attività di depurazione;
- $ResC^a$ è la componente di costo riferita ai costi della risorsa come definiti al comma 1.1 e afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

28.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ la componente ERC^a è valorizzata come segue:

$$ERC^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a$$

dove:

- la componente ERC_{end}^a data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, è valorizzata, nei limiti del valore $Opex_{end}^{2014}$ di cui al comma 23.2, esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo;
- la componente ERC_{al}^a , data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione

delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

TITOLO 7

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 29

Componenti a conguaglio inserite nel VRG

29.1 In ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno $(a - 2)$, definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} , che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

per $a = \{2016, 2017\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2012} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T ;$$

per $a = \{2018, 2019\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2015} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T ;$$

dove:

- \mathcal{G}^{a-2} è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, è individuato nel rispetto dei limiti di prezzo, di cui al comma 9.3, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR. Con riferimento alle annualità 2014 e 2015 si applica quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 204/2014/R/IDR.

- Rc_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi spettanti:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivo,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] - CO_{EE}^{a-2} \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica registrato nell'anno $(a-2)$ dal gestore del SII;
- CO_{EE}^{a-2} è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica approvata dall'Autorità.

- Rc_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente spettanti.

Solo con riferimento alle annualità $a = \{2016, 2017\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{water,j}^{effettivo,a-2} - CO_{water,j}^{a-2}) + (CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{water,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di acqua dal grossista j ;
- $CO_{other,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di servizi diversi dalla fornitura di acqua dal grossista j ;
- $CO_{water,j}^{a-2}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno $(a-2)$;
- $CO_{other,j}^{a-2}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua per l'anno $(a-2)$.

Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2})$$

- Rc_{ERC}^a è il recupero dello scostamento tra il valore della componente ERC_{al}^a e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a-2)$ per le medesime tipologie di costo.
- Rc_{ALTRO}^a è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a-2)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci:
 - $Rc_{Attività\ b}^a$ è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b") e definita, nei casi in cui $Rb^{(a-2)} > Cb^{(a-2)}$, come:

$$Rc_{Attività\ b}^a = \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})$$
 dove R_b^{a-2} e C_b^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$; mentre $\%b = 0,5$ in continuità con il precedente metodo tariffario;
 - recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^a , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo; dove CO_{res}^a include:
 - a. gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI;
 - b. una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a-2)$, come risultante dal bilancio;
 - recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{AEEGSI}^a):

$$Rc_{AEEGSI}^a = CO_{AEEGSI,effettivo}^{a-2} - CO_{AEEGSI}^{a-2}$$
 - costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
 - recupero degli eventuali scostamenti su valori ex post degli IP precedentemente comunicati;
 - costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali;

- $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno $(a - 2)$;
- Rc_{appr}^a è il recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare, a moneta 2015, nelle annualità successive al 2015.

Articolo 30

Trattamento dei costi di morosità

- 30.1 Il costo di morosità (CO_{mor}^a), intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito, e in misura differenziata nell'ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
- 30.2 Fermo restando quanto previsto al comma 6.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno $(a-2)$:
- 2,1% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3,8% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 30.3 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Articolo 31

Valore residuo del gestore del SII

- 31.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:
- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a \left[(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ e LIC^a sono definiti al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente $FoNI^a$, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

TITOLO 8

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

Articolo 32

Definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale

32.1 La definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale può avvenire sulla base delle seguenti modalità:

- a) mediante apposita istanza di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in caso sussistano entrambe le condizioni seguenti:
 - conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari dal medesimo Ente proponente l'istanza;
 - gestioni rientranti negli schemi I e IV e per le quali non viene richiesto il riconoscimento della componente $Opex_{QC}^a$,

e non può eccedere, in termini pro capite, il seguente valore

$$\frac{Premio_{QC}}{pop} \leq OPM * (1 - X) - \frac{Opex^{2014}}{pop}.$$

- b) attraverso l'applicazione di parametri definiti dall'Autorità, a partire, in sede di prima applicazione, da quelli già contenuti nella deliberazione 655/2015/R/IDR, e finalizzati alla identificazione e valorizzazione delle *best practice*. Il funzionamento del nuovo meccanismo di premialità su scala nazionale è alimentato secondo quanto stabilito al successivo Articolo 33.

Articolo 33

Istituzione del Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)

- 33.1 A decorrere dall'1 gennaio 2016 è istituita la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
- 33.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI2 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto calcolato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.
- 33.3 L'Autorità aggiorna la componente UI2 di cui al precedente comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4.
- 33.4È istituito presso la Cassa il Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato dalla componente UI2 di cui al comma 33.1.
- 33.5I gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2.
- 33.6I soggetti che effettuano la fatturazione di uno o più servizi di cui al precedente comma 33.1, ai fini del versamento degli importi di cui al precedente comma 33.5, comunicano al gestore del servizio idrico integrato, ovvero al gestore dell'acquedotto, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.
- 33.7La comunicazione di cui al precedente comma 33.6 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
- 33.8In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;

- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 33.9 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato provvedono ai versamenti sul Conto UI2 e le sottopone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla verifica della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 33.10 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI2, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria.
- 33.11 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto UI2, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 33.12 I costi derivanti dalla gestione del Conto UI2 sostenuti dalla Cassa sono spesati a valere sul Conto UI2 medesimo, previa approvazione dell'Autorità.
- 33.13 Con successivo provvedimento l'Autorità intende procedere alla definizione di parametri di qualità tecnica dei servizi, al fine di integrare il meccanismo di promozione della qualità previsto al comma 32.1, lettera b).

Articolo 34

Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale

- 34.1 Con riferimento alla quantificazione, ex post, dei meccanismi di premio/penalità relativamente al miglioramento di aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, si prevede che, nell'ambito delle componenti ammesse a recupero nel VRG:
- le penali, gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi riconosciuti;
 - i premi o gli incentivi relativi a livelli di qualità delle prestazioni che risultino migliori di quelli minimi previsti siano aggiunti al totale dei costi riconosciuti.

34.2 In ragione dell'obiettivo di rafforzare i profili di incentivazione al miglioramento delle performance nelle prestazioni erogate, si esclude la somma algebrica delle predette componenti dall'applicazione del limite di crescita ai moltiplicatori tariffari di cui all'Articolo 6.

34.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, e secondo le modalità di entrata in vigore prospettate nella deliberazione 655/2015/R/IDR in tema di qualità contrattuale, si determina la componente

$$Rc_{\Delta Q}^a = \left(\sum_{premi} Rc_{premi}^a - \left| \sum_{penali} Rc_{penali}^a \right| \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Rc_{\Delta Q}^a$ è il recupero dei meccanismi di premio/penalità riconducibili ad aspetti di qualità contrattuale applicati ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{premi}^a è il recupero dei premi e degli incentivi dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{penali}^a è il recupero (di segno negativo) dovuto alle penali, agli indennizzi e alle sanzioni comminate ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$.

TITOLO 9

CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

Articolo 35

Determinazione della tariffa media

35.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la tariffa media di ciascun gestore del SII è calcolata come segue:

$$g^a * \left(\frac{\sum_u \frac{\text{tarif}_u^{2015} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}}}{mc^{a-2}} \right)$$

dove:

- g^a è il moltiplicatore tariffario approvato per l'anno a ;
- $\left(\frac{\sum_u \frac{\text{tarif}_u^{2015} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}}}{mc^{a-2}} \right)$ è la tariffa vigente all'inizio dell'anno 2015 e

comunicata all'Autorità ai sensi della presente deliberazione, applicata alle variabili di scala dell'anno $(a-2)$ e rapportata ai metri cubi (mc) consumati nel medesimo anno $(a-2)$.

Articolo 36

Struttura dei corrispettivi

36.1 E' consentito modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente, secondo le regole elencate nei commi che seguono.

36.2 È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, nei bacini tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

36.3 Laddove l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente approvi una proposta di modifica della struttura dei corrispettivi, questa può prevedere il mantenimento o la diminuzione del numero di usi presenti nell'ambito tariffario, ma non il loro aumento rispetto alla struttura dei corrispettivi vigente nel MTI.

36.4 In caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi deve essere garantito che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall'Autorità, ovvero:

$$g^a \sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T$$

dove:

- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015}$ è la struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2015, come comunicata all'Autorità;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^a$ è la nuova struttura dei corrispettivi proposta.

36.5 La struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente comma 36.4 deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.

36.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del SII: QF_{ACQ}^t , QF_{FOG}^t e QF_{DEP}^t ; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sono espresse in Euro all'anno;

	€anno
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^t
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^t
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^t

- b) parte variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, e configurata come segue:
- i. parte variabile delle tariffe del servizio di acquedotto, articolata in scaglioni secondo lo schema seguente:

- una tariffa agevolata, T_{agev}^t , da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base (T_{base}^t) l'agevolazione a^t ;
- una tariffa base, T_{base}^t , pari al costo unitario medio calcolato al precedente comma 35.1, detratto il gettito delle quote fisse;
- da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare – attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati - i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza (T_{ecc1}^t, T_{ecc2}^t e T_{ecc3}^t) sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base (T_{base}^t) gli ulteriori costi e_1^t, e_2^t e e_3^t ;

	€mc	classe di consumo	
		da	a
Tariffa agevolata*	T_{agev}^t	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^t	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^t	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^t	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^t	$q_{e2} + 1$	$>$ $(q_{e2} + 1)$

*Per le sole utenze domestiche

- ii. parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, Tf^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni;

	€mc
Tariffa Fognatura	Tf^t

- iii. parte variabile delle tariffe del servizio di depurazione, Td^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

	€ mc
Tariffa Depurazione	Td^t

36.7 Nei casi di cui al precedente 36.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata (q_a) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico.

- 36.8 Nei casi di cui al precedente comma 36.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell'anno $(a - 2)$.

Articolo 37

Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale

- 37.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistono diversi bacini tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente di governo dell'Ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 6, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario BT , in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\sum_{BT} g_{BT}^a \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right] = g^a \sum_{BT} \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT}$$